DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e roggia e del CNOS di Lecce

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Legge regionale : "Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e del CNOS di Lecce".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 7

La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della legge regionale n. 54 del 17 ot
tobre 1978, trasferisce alla gestione diretta i CIAPI, Centri
Interaziendali per l'Addestramento Professionale nell'industria,
di Bari e Foggia ed il CNOS di Lecce, già trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con delibera CIPE del
12.12.1972.

Art. 2

Con l'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, promuove in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, lo scioglimento dell'associa zione e opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

Con atto della Giunta regionale si provvederà alla acquisi zione al Patrimonio della Regione delle strutture, dei beni mobili ed immobili del CNOS polivalente di Lecce.

Il personale del CNOS viene trasferito nel ruolo del personale della Regione Puglia secondo le stesse modalità, i tempi ed i livelli previsti per il personale del CIAPI.

Per il personale religioso restano valide le norme previste dall'art. 27 della L.R. n. 54 del 17.10.1978.

Art. 3

Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, non

COMBIBLIO REGIONALE DELLA PUBLIA

chè presso il CNOS Polivalente di Lecce che sia stato assunto in data non posteriore all'1.7.79, è inquadrato a domanda, nel ruclo unico del personale regionale a far data, rispettivamente dal 1° gennaio 1980 per i CIAPI e dal 1°.10.1980 per il CNOS.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma avverrà a seguito di prova concorsuale con le modalità previste dalla L.R. n. 60 del 30.8.1979, sentita la competente Commissione consiliare.

La domanda di inquadramento deve essere indirizzata, trami te raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale entro i30 giorni successivi provvederà a dare esecuzione alla prova concorsuale.

Art. 4

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nei titoli VI, VIII, VIII, IX, X, nonchè negli artt. 92 e 97 della legge regionale n. 18 del 25.3.74.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del personale di cui al presente articolo è quello risultante dall'allegato 1) annesso alla presente legge.

Per effetto dell'inquadramento di detto personale la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella Tabella A della legge regionale n. 18 del 25.3.74 e successive modificazioni vie ne modificata ed aumentata di 182 unità, con la consistenza per livello indicata nell'allegato 1.

Art. 5

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo unico del personale regio nale ai sensi della presente legge, è riconosciuto agli effetti del trattamento economico, una anzianità per il servizio prestato presso i rispettivi Centri ed eventualmente in precedenza presso lo Stato e le pubbliche amministrazioni pari al : 100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadramento; 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore; 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo e comunque prestato.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata con i criteri indicati al primo comma del presente articolo ed ai sensi dell'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25.3.74, il trattamento economico in godimento presso il centro di appartenenza risulti superiore a quello spettante in base allo inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene conservata quale "assegno ad personam", pensionabile, riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 23.12.1970, n. 1139.

Art. 6

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge, è iscritto rispettivamente al C.P.D.E.L. e all'Ente che già provvede per gli altri dipendenti della Regione, dalla data di decorrenza dell'inquadramento.

E' fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di opta re per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione genera le obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nella legge 7 mar zo 1979, n. 29.

Art. 7

In applicazione della presente legge il personale già in servizio presso il CIAPI ed il CNOS, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge, è assegnato in servizio presso la stessa struttura formativa di appartenenza.

La Regione Puglia è impegnata a garantire una dotazione organica dei Centri rispondente alle effettive necessità.

Art. 8

In applicazione dell'art. 18 della legge regionale n. 54 del 17.10.1978 le attività di formazione professionale, di ricerca,

Coneiglio regionale Della puglia

sperimentazione e sviluppo della formazione professionale nel l'industria, del CIAPI di Bari e di Foggia e del CNOS di Lecce, sono delegate alle amministrazioni provinciali le quali, d'intesa con la Regione, possono costituire forme di coordina mento interprovinciale.

Le Amministrazioni provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di precisi programmi annua li e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Art C

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge, per l'importo di L. 6.000.000.000= trova copertura con i fondi stanziati al Cap. 11102 del bilancio 1980 "Finanziamento delle attività di formazione professionale - legge n.54/78".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ALLEGATO 1

CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEI CONTRATTI CIAPI E CNOS CON LE FASCE FUNZIONALI DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE REGIONALE (L.R. NU-MERO 18/74

CONTRATTI CIAPI	Fasce funzionali	GT ADT	. avos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
E CNOS QUALIFICHE	personale region <u>a</u> le (L.R. n. 18/74)	CIAPI	CNOS	Consistenza
Direttore, Capi Ser- vizio	7	4	3	7
Capi Ufficio, Capi Settore, Insegnanti laureati	6	8	5	13
Impiegati di concet- to, insegnanti, As- sistente sociale, ste no-dattilografa con diploma di scuola me dia superiore	5	79	39	118
Impiegati esecutivi, magazziniere, infermiere, manutentore tecnico (operaio specializzato), dattilografi	4	14	10	24
Autisti di 1^ classe, autista fattorino, custode centralini- sta, addetto al taglio dei materiali, addetto alla fotori-			:	
produzione Custode, bidelli	3	7	1 2	. 11 9.
	otali	122	60	182

COMBIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 13 febbraio 1989 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIG F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)